



FALCO

Libera associazione per la tutela socio-ambientale

Sede: c/o Parrocchia S. Emidio - Monteverde di Bojano (CB)

Prot. nr. 19
del 22 luglio 2004

AL SIG. SINDACO DI BOJANO
AL SIG. ASSESSORE REGIONALE ALL' AMBIENTE
AL SIG. PREFETTO DI CAMPOBASSO

Pregg.mi,
con nota prot. 897 del 07.04.1999 il P.M.I.P. di Campobasso si esprimeva in merito al parere preventivo per la realizzazione dello stabilimento tessile di tinto-stamperia in Bojano, richiesto dalla ditta Protera s.r.l. con sede in via Roma 133 di Rionero Sannitico (IS)

La nota venne inviata alla predetta ditta, al Comune di Bojano, all' Assessorato Regionale all' Ambiente e al Medico delegato - Igiene Pubblica U.S.L. n. 3 Centro Molise sede di Bojano, e nel documento il P.M.I.P. invitava la ditta Protera a fornire, tra l' altro, "...una indicazione più precisa ed estesa circa i mezzi per contenere gli effetti prodotti dalle emissioni in atmosfera, dalla produzione di rifiuti, dallo smaltimento delle acque reflue di origine tecnologica e non..." ecc.

Il Presidio, inoltre, invitava l' Amministrazione Comunale di Bojano "...a precisare se la predetta area è soggetta a particolari vincoli e se la produzione proposta è compatibile con la suddetta tenendo anche conto che l' industria in questione è ricompresa nell' elenco di quelle insalubri di I classe, come stabilito al D.M.S. 5 settembre 1994 emanato ai sensi dell' art. 216 del Testo Unico LL SS, e la cui attivazione deve essere preceduta da una preliminare classificazione in tema di classe di insalubrità".

Successivamente il Settore Chimico Ambientale del Presidio inviava all' Ufficio Igiene Pubblica AUSL n. 3 - Centro Molise di Bojano, al Sindaco di Bojano e all' Assessorato regionale all' Ambiente una ulteriore nota, prot. 1125 del 28.04.1999, avente ad oggetto: parere igienico-sanitario ed ambientale per la realizzazione di uno stabilimento manifatturiero. Ditta ITAM Molise S.p.A. - Bojano.

Con quest' ultima missiva il Presidio dichiarava che né l' Assessorato Regionale all' Ambiente né, in particolare, l' Amministrazione Comunale di Bojano avevano dato riscontro alle richieste formulate con la nota del 07.04.1999.

Riportiamo testualmente, in stralcio, quanto il Presidio raccomandava ai destinatari della missiva:

"Si ricorda, infine che, ai sensi dell' art. 216 del T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n.1265 le attività che saranno esercitate in quello stabilimento (depurazione liquami, impiego di sostanze chimiche classificate come pericolose, tintura di fibre etc) sono comprese nell' elenco delle industrie insalubri di I classe, come stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994, e come tali debbono ritenersi potenzialmente dannose e moleste per l' abitato ed anche per questo le Autorità Comunali saranno chiamate alla classificazione di detta industria eventualmente prescrivendo limitazioni o disposizioni atte a ridurre al minimo possibile effetti sfavorevoli sulla qualità dell' ambiente o sul benessere dei cittadini. Nel rimanere disponibili per ulteriori chiarimenti in merito si ritiene che gli Enti in indirizzo, attesa l' importanza della realizzazione di siffatto stabilimento manifatturiero in un' area di particolare specificità, debbano esprimere valutazioni o suggerimenti che consentano all' Amministrazione comunale di Bojano l' adozione di decisioni più adeguate".

Il Presidio, nonostante le predette preoccupazioni, espresse parere favorevole sotto l' aspetto ambientale ed igienico-sanitario, salve le competenze di altri organi dello Stato o locali per autorizzazioni, pareri e/o nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di nuove attività produttive.

Le successive vicende dovrebbero essere ben note alle Autorità in indirizzo:

IN SINTESI


-il progetto ITAM Molise non venne assoggettato all' obbligatorio percorso di V.I.A., nonostante quanto appena detto;
-si verificarono episodi di inquinamento dei corpi idrici (rio Bottone);
-l' ARPA Molise segnalò con nota prot. 2356 del 06.11.2002 segnalò, nei punti di emissione E3 - E4 - E10, la presenza di TCE (tetracloroetilene) nonché un gocciolamento di sostanza oleosa al camino E6 - RAM3 (4,90 mg/Nmc).

E' altrettanto noto alle Autorità in indirizzo che la nostra Associazione ha più volte protestato per le documentate emissioni di fumi in atmosfera (della cui natura ancora nulla ci viene detto).

A fronte della obiettiva criticità ambientale e sanitaria derivante dall' attivazione del ciclo produttivo presso la ex ITAM Molise di Bojano (oggi T.S.M.) in pieno centro abitato, non abbiamo mai avuto risposte concrete da parte delle Autorità interpellate.

Continuiamo, comunque, a riproporre il problema della incompatibilità dell' attività in oggetto con i requisiti minimi di tutela dell' ambiente e della salute pubblica, e quindi chiediamo alle Autorità in indirizzo di conoscere in che modo intendono tutelare la popolazione esposta alle conseguenze della predetta attività.

segue retro →



FALCO

Libera associazione per la tutela socio-ambientale

Sede: c/o Parrocchia S. Emidio - Monteverde di Bojano (CB)

I Pubblici Amministratori, ed il Prefetto in quanto rappresentante dello Stato, hanno il dovere di rispondere alle richieste dei cittadini, specialmente quando vengono sollevate documentate problematiche in tema di tutela dell' ambiente e della salute pubblica.

Ognuno assuma le responsabilità che il ruolo istituzionale gli attribuisce.

Al sig. Prefetto di Campobasso facciamo presente, inoltre, che nella nostra Regione:

- non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all' art. 5 del D.M. 60/2002;
- non esiste lo studio preliminare di qualità dell' aria ambiente previsto dal D.lgs. 351/1999 – art. 5;
- non sono state individuate le zone a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- non è stata effettuata la valutazione della qualità dell' aria ambiente di cui all' art. 6 del D.lgs. 351/1999;
- non si conoscono quali sono le zone e gli agglomerati per le quali è obbligatoria la misurazione degli inquinanti ai sensi del predetto articolo;
- non risultano, inoltre, verificati:
 - il sistema di misurazione degli inquinanti in sede fissa, di cui al D. lgs. 04.08.1999 n. 351 e D.M. 02.04.2002 n. 60;
 - il sistema di informazione al pubblico secondo quanto previsto dall' art. 7 della Direttiva parlamento Europeo 16.11.2000, n. 2000/69;
 - le direttive tecniche e i criteri operativi di cui al D.M. 01.10.2002 n. 261;
 - gli obiettivi per la qualità dei dati e relazioni sui risultati della valutazione della qualità dell' aria, in particolare in materia di incertezza dei metodi di valutazione, di periodo minimo di copertura e di raccolta minima dei dati (all. X del D.M. 04.08.2002 n. 60).

Le norme innanzi richiamate, peraltro, sono di recepimento e attuazione di Direttive della CE, per cui sono emanate in ottemperanza ad obblighi comunitari dello Stato.


Facciamo rilevare, pertanto, che l' accertata inattività nelle funzioni e compiti spettanti alle Regioni e agli Enti locali, che comporti inadempimento ad obblighi derivanti dall' appartenenza alla Unione Europea, determina il ricorso ai poteri sostitutivi di cui all' art. 5 D. lgs. 31.03.1998 n. 112, secondo la procedura ivi prevista.

E' lo Stato che deve garantire i cittadini quando le Regioni risultano inadempienti in materia di ambiente e salute pubblica, e sono i rappresentanti dello Stato che devono attivarsi affinché gli obblighi imposti dalla Comunità Europea vengano rispettati.

In mancanza di ogni dato di riferimento in tema di controllo dello stato di qualità dell' aria ambiente, e nonostante le pesanti perplessità sollevate dall' ex P.M.I.P., è possibile consentire in pieno centro abitato l' esercizio di attività oggettivamente pericolose?

Prendiamo atto che, ad oggi, nessuna delle Autorità interpellate ha inteso rispondere.

Al Sig. Prefetto di Campobasso, comunque, chiediamo un incontro per meglio chiarire questa incredibile vicenda, e restiamo in attesa di riscontro.



Bojano 22.07.2004